



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 96

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 3 ottobre 2025, n. 149 - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9-10-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

L'articolo 1 definisce l'obesità, in quanto correlata ad altre patologie di interesse sociale, come una malattia progressiva e recidivante.

L'articolo 2 pone un richiamo relativo all'erogazione, ai soggetti affetti da obesità, delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), attualmente definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (si ricorda che tali prestazioni sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, in modo gratuito o con partecipazione della spesa a carico dell'assistito).

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità e disciplina la relativa destinazione.

Lo stanziamento è pari a 700.000 euro per l'anno 2025, a 800.000 euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

Il riparto delle risorse tra le regioni è demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le iniziative oggetto del finanziamento sono individuate dalle lettere da a) a j) del comma 2.

In particolare, **le iniziative concernono:**

- a) la prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché il miglioramento della cura delle persone con obesità;
- b) il sostegno e la promozione dell'allattamento al seno – quale fattore necessario

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

per la prevenzione dell'obesità infantile –, con particolare riferimento alla promozione della relativa continuità almeno fino al sesto mese di età, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) la responsabilizzazione dei genitori, con riferimento alla scelta di un'alimentazione equi-librata per i propri figli e all'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) l'agevolazione dell'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) la promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado;

f) la promozione, nel rispetto dell'autonomia delle suddette istituzioni scolastiche, di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per la maturazione della consapevolezza dell'importanza di un corretto stile di vita;

g) la diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

h) l'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;

i) la promozione della più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità, al fine di favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.

Il successivo comma 3 introduce uno stanziamento permanente, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, **per la promozione della formazione e dell'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità.** Si demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, la definizione delle misure attuative del suddetto stanziamento (misure che devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite di risorse costituito dallo stanziamento medesimo).

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), demandando a un decreto del Ministro della salute la definizione della composizione del nuovo organo. In merito, il decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, deve prevedere la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione.

L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui al precedente articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni, previsti nel programma stesso, da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

L'articolo 5 introduce uno stanziamento permanente, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'individuazione, la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e intese a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà. Tali iniziative sono attuate anche mediante i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità.

Il comma 1 dell'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria dei summenzionati stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 5, pari, complessivamente, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni per l'anno 2026 e a 1,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2027; al fine della copertura, si utilizza l'intera dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

Il successivo comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica (con riferimento ai profili diversi dagli stanziamenti suddetti).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.



FILIPPO
ANELLI
15.10.2025
14:02:43
GMT+01:00

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 149

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'. (25G00158)
(GU n.235 del 9-10-2025)

Vigente al: 24-10-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita'

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesita', al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesita'.

2. L'obesita', correlata ad altre patologie di interesse sociale, e' una malattia progressiva e recidivante.

Art. 2

Livelli essenziali di assistenza
per i soggetti affetti da obesita'

1. Al fine di assicurare l'equita' e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesita' usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesita'

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesita' e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesita', in particolare infantile, e delle relative complicanze nonche' al miglioramento della cura delle persone con obesita';

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesita' infantile, sostenendone la continuita' almeno fino al sesto mese di eta', come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanita', anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di

limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;

f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extra-curricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;

g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;

i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità'.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità' e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità', e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4

Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità'

1. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità' (OSO).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società' scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità'.

Art. 5

Informazione

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio